

## REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

(approvato con provvedimento del Direttore generale n. 31 del 18 marzo 2008)

### Art. 1

#### Normativa di riferimento

1. In materia di conferimento di incarichi di collaborazione-coordinata e continuativa, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (di seguito ARPA VdA) fa riferimento alle seguenti disposizioni di legge:

- art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (casistica e presupposti procedurali);
- codice civile: libro V, titolo III (del lavoro autonomo), in particolare artt. 2222 e 2230;
- codice di procedura civile: art. 409, n. 3 (controversie individuali di lavoro).

### Art. 2

#### Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure comparative adottate dall'ARPA VdA per il conferimento degli incarichi - con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionate o coordinata e continuativa - a persone fisiche esperte, di particolare e comprovata specializzazione universitaria, costituita dalla laurea magistrale o titolo equivalente.

2. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti per esigenze cui l'ARPA VdA non può fare fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ARPA VdA, definiti in piani, programmi, progetti specifici;
- b) preliminare reale accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ARPA VdA;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) preventiva determinazione della durata, del luogo e delle modalità di realizzazione (livello di coordinazione), dell'oggetto e del compenso della collaborazione, tenuto conto a detto scopo dell'attività oggetto dell'incarico, delle quantità e qualità della stessa, dell'eventuale utilizzo di mezzi e strumenti propri del collaboratore, delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato ai fini della relativa congruità e proporzionalità.

### Art. 3

#### Definizione del fabbisogno

1. Con riferimento ai presupposti di cui al precedente art. 2, comma 2, il Dirigente responsabile della Sezione interessata formula alla Direzione generale la richiesta di conferimento dell'incarico, indicando con precisione le relative competenze professionali, cioè gli specifici requisiti culturali e professionali necessari per lo svolgimento della prestazione (c.d. "profilo tecnico necessario"):

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;

e) ulteriori elementi legati ad eventuali specificità dell'ARPA VdA.

2. Il Direttore tecnico provvede alla validazione della suddetta richiesta, formalizzando l'avvenuto preliminare reale accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare allo scopo le risorse umane disponibili all'interno dell'ARPA VdA, effettuato con riferimento ad apposito elenco del personale in possesso di titoli analoghi, predisposto dall'Ufficio gestione risorse umane.

3. Ai sensi del Regolamento interno di organizzazione dell'ARPA VdA, compete al Direttore generale l'adozione dei provvedimenti per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché la stipulazione dei relativi contratti, su proposta del Direttore tecnico riferita alla preliminare richiesta del Dirigente responsabile della Sezione interessata, previo parere del Direttore amministrativo relativamente alla legittimità ed alla congruità economico-finanziaria del relativo compenso.

#### Art.4

##### Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Ai fini del conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, l'ARPA VdA può adottare una delle seguenti procedure:

a) valutazione e comparazione, riferita al profilo tecnico necessario, dei curricula dei soggetti che risultano collocati in una delle vigenti graduatorie approvate a seguito di procedure concorsuali;  
b) pubblicazione di apposito avviso per la durata minima di 7 (sette) giorni consecutivi all'albo notiziario dell'ARPA VdA e sul proprio sito internet, nonché relativa trasmissione al Centro per l'Impiego di Aosta, oltre eventuali ulteriori mezzi di comunicazione ritenuti opportuni.

2. L'avviso pubblico in particolare indica - oltre quanto definito all'art. 2 e quanto attiene i termini temporali e le modalità per la presentazione dei curricula - il c.d. profilo tecnico necessario, con riferimento al quale un'apposita Commissione realizzerà la comparazione dei curricula acquisiti e predisporrà l'elenco dei soggetti idonei.

3. Nello stesso avviso è indicata l'eventuale effettuazione, a cura della suddetta Commissione, di apposito colloquio conoscitivo con uno o più soggetti risultati idonei a seguito della comparazione dei curricula, ovvero di esami, prove specifiche, nonché presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della prestazione.

4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

5. L'esito della procedura comparativa è reso pubblico con le modalità di cui al precedente comma 1, lett. b), e viene formalmente comunicato al soggetto individuato quale maggiormente idoneo ai fini della stipulazione del contratto di diritto privato, nonché a tutti gli ulteriori partecipanti alla selezione.

#### Art. 5

##### Esclusioni

1. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'ARPA VdA.

2. E' altresì esclusa dalla presente disciplina l'individuazione degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 6

Albi di personale altamente qualificato

1. Per esigenze di flessibilità e celerità riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, l'ARPA VdA può predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di collaborazioni esterne.

Art. 7

Rinnovo di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'ARPA VdA, ove ravvisi un motivato interesse, può prorogare la durata del contratto esclusivamente al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. Il contratto di collaborazione può essere rinnovato esclusivamente per il completamento delle attività per il quale è stato stipulato, previo consenso dell'incaricato e senza l'effettuazione della procedura comparativa di cui all'art. 4.

Art.8

Tutela della privacy

1. I dati personali, di cui l'ARPA VdA viene a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della presente disciplina, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003.